

PRESIDENTE. Se vi sono altri relatori che abbiano relazioni in pronto, li prego di venire alla ringhiera.

CAMPINI, relatore. In nome del IX ufficio vi propongo la convalidazione delle elezioni dei due collegi di Livorno.

Sono però costretto a proporvi questa convalidazione congiuntamente, inquantochè ambedue queste elezioni sono investite da una protesta che le abbraccia ambedue.

Ecco i dati delle elezioni:

Il 2° collegio di Livorno conta 1153 elettori; 717 furono i volanti. Venne eletto al primo scrutinio il cavaliere Vincenzo Malenchini con 628 voti.

Non vi sono reclami, le operazioni tutte risultano pienamente regolari.

Il 1° collegio di Livorno conta 1584 iscritti; resero il voto 822 elettori; 566 voti si raccolsero sulla persona del signor avvocato Giovanni Fabrizi, 105 sopra l'avvocato Francesco Guerrazzi; il primo quindi fu proclamato deputato.

Le operazioni furono regolari, e non apparisce dal verbale alcuna protesta.

All'inserto però delle carte relative all'elezione del signor avvocato Fabrizi è unita una protesta firmata da circa trenta individui che si qualificano elettori dei due collegi di Livorno, e presentata alla Camera dal deputato Brofferio. Di tal protesta non è fatta menomamente menzione in veruno dei due verbali delle suddette elezioni, e in seguito sarà dover mio di dirvi le ragioni di questa omissione.

Senza leggere per intero la protesta, che è bastantemente lunga, io ne farò un breve sunto alla Camera.

Il decreto del 17 dicembre 1860, dicono i sottoscrittori, ordinò che venisse promulgata in tutte quante le antiche e le nuove provincie del regno la legge elettorale del 20 novembre 1859, colle modificazioni che erano state introdotte nella medesima dalla legge del 31 ottobre 1860.

Dal momento che col decreto del 17 dicembre si ordinò la ripubblicazione dell'intera legge modificata, questa legge diventò una legge nuova, e nuova non solamente per quelle provincie in cui la legge elettorale non era stata mai pubblicata, ma nuova anche per quelle provincie dove aveva fino allora avuto vigore la legge del 1859. Ciò essendo, e trovandosi tanto le nuove, quanto le antiche provincie, a fronte di una legge essenzialmente nuova, perchè nuovamente promulgata, si doveva considerare che l'intero regno fosse di fronte ad una prima formazione dei collegi elettorali. Ciò essendo, sostengono gli autori della protesta, bisognava formare ex integro delle nuove liste elettorali. Ciò non fu fatto nelle antiche provincie; vi si tennero ferme le liste elettorali compilate per lo innanzi; quindi le due elezioni del distretto di Livorno (poichè la protesta si limita unicamente a questo distretto), le quali furono fatte sulle liste elettorali compilate nel 1860, debbono considerarsi come nulle e come non avvenute.

Tale è il sunto della protesta. Di questa protesta, io diceva, non si trova traccia nel processo verbale. Come procedesse il fatto può rintracciarsi da due stampati annessi alla protesta stessa. D'altronde quel fatto è ben noto in Toscana, e posso narrarlo.

Mentre si spogliavano le schede della sezione centrale del primo collegio di Livorno, dove fu eletto l'avvocato Fabrizi, si presentò un certo signor Giuseppe Gherardi, che è uno fra i sottoscrittori della protesta, e volle mettere in atto questa protesta, che poi in un modo diverso è stata presentata alla Camera. Il presidente rifiutò d'accogliere una simile protesta, e non ne fece menzione neppure nel processo verbale. L'ufficio IX venne nel concetto che il presidente dell'ufficio centrale

del primo collegio di Livorno operasse perfettamente in coerenza alla legge. Infatti l'articolo 72 della legge elettorale dice che il seggio pronuncia in via provvisoria sopra le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del collegio o della sezione.

Ora la protesta, che voleva presentarsi dal signor Giuseppe Gherardi e dagli altri sottoscrittori della medesima, oltrepassava di gran lunga i limiti delle difficoltà che potevan sorgere nelle operazioni del collegio o della sezione, poichè essa veniva a ferire tutto l'operato del gonfaloniere della città di Livorno e tutto l'operato del governatore nella compilazione delle liste. Essa attaccava essenzialmente le liste; e, mentre sembrava che limitasse la propria efficacia all'annullamento delle due elezioni dei collegi di Livorno, a ben altre conseguenze poi nel fondo avrebbe condotto.

Poichè quando, o signori, voi oggi ammettete essere fondata la protesta di cui vi tengo parola, più di 250 deputati dovrebbero uscire da questa sala, giacchè tutti i deputati del Parlamento (meno quelli dell'Umbria, delle Marche, di Napoli e di Sicilia, che, essendo provincie nuove, hanno avuto le liste elettorali ultimamente formate) dovrebbero quest'oggi uscire dall'aula nella quale siedono.

L'ufficio IX però non crede che debba menomamente scendersi ad una così terribile conseguenza, ed io spero in poche parole di giustificare la deliberazione dell'ufficio.

La protesta, come voi avete già inteso, o signori, si fonda assolutamente sopra un errore; sopra l'errore che la nuova promulgazione della legge del 20 novembre 1859, avvenuta in seguito del decreto del 17 dicembre 1860, perchè fatta nella sua totalità, renda legge nuova tutta intera la legge; e non già le parti nuove soltanto, quelle cioè che colla legge del 31 ottobre erano state dal Parlamento nostro modificate.

Due sono gli argomenti con cui mi sarà facile, in nome dell'ufficio, di dimostrarvi come sia erroneo questo fondamento, che sostanzialmente è il cardine della protesta. Il primo argomento si è che il decreto del 17 dicembre 1860 non avrà menomamente a produrre l'effetto che la rinnovellata promulgazione della legge rendesse la legge nuova in ogni sua singola parte, e non invece limitare questo effetto soltanto alla parte modificata.

Il secondo argomento sarà che, quand'anche col decreto del 17 dicembre si fosse preteso di raggiungere un tale scopo, il Governo non lo avrebbe potuto raggiungere, perchè avrebbe altrimenti oltrepassati i limiti delle proprie facultà.

Nel 17 dicembre, giorno stesso in cui si ordinava la nuova pubblicazione della legge elettorale, si accettava l'annessione delle provincie di Napoli, Sicilia, Umbria e Marche, si dichiarava che queste nuove provincie venivano a formare parte integrante del regno italiano. Ora con un tal fatto, o signori, veniva, per dir così, a verificarsi la condizione a cui il Parlamento aveva alligato, nella legge del 31 ottobre 1860, la facultà nel Governo di modificare le circoscrizioni elettorali. In quella legge era detto che concedevasi tale facultà al Governo tosto che fosse attuata l'annessione al nostro regno di altre provincie d'Italia. Cosicchè, nel momento che si accettarono le nuove annessioni, si verificava la condizione apposta, e il Governo liberamente poteva valersi della facultà proveniente dalla legge del 31 ottobre. Allo scopo appunto di valersi di questa facultà, si emanava il decreto del 17 dicembre relativo alla promulgazione della legge elettorale. Ecco che cosa contiene cotesto decreto: « Vista la legge del 31 ottobre, con cui venne data facultà al Governo del Re di regolare con regii decreti la circoscrizione de' collegi elettorali; visto il decreto di annessione delle nuove provincie, abbiamo